

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014619	15/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Struttura Burocratico Legale	111010202


OGGETTO:

Corte d'Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 2083/2016. Sentenza n. 1975/2020. Esecuzione.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Magurano Anastasia	11/12/2020 14:02
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Magurano Anastasia	11/12/2020 14:02
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	13/12/2020 17:58

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.g. 165/2001.



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

PREMESSO CHE

- con atto di citazione del 22.07.2002, la dott.ssa T.M., per tramite dell'avv. Emilio Iurillo, chiedeva al Tribunale di Trani la condanna della AUSL BA/1 di Andria e del patronato INCA al rimborso del danno a lei provocato dal ritardo, dal 1991 al 1996, nell'invio all'INPDAP della domanda di riscatto ai fini previdenziali del periodo di laurea e della specializzazione, danno quantificato nella differenza tra il versamento che sarebbe a lei toccato se la domanda fosse stata presentata nel 1991 e quella effettivamente pagata;
- resistevano in giudizio sia la AUSL BA/1, con difensore esterno, sia il patronato INCA; alla prima udienza, il contraddittorio era esteso nei confronti della Regione Puglia, che si costituiva in giudizio;
- a seguito della rideterminazione territoriale delle AUSL e dell'istituzione della ASL BAT, il processo era interrotto e poi riassunto nei confronti della ASL BAT e della ASL BA, che si costituiva in giudizio con difensore esterno;
- infine, a seguito della rimessione *in bonis* delle Gestione Liquidatorie delle ex UU.SS.LL., con atto notificato il 12.03.2009, la dott.ssa T.M. chiamava in causa la Gestione Liquidatoria della ex USL BA/5 di Ruvo di Puglia, che si costituiva in giudizio con avvocato interno;
- con sentenza n. 1368/2016, pubblicata il 05.10.2016, il Giudice del Tribunale di Trani – Sez. Dist. di Andria dichiarava il difetto di legittimazione passiva della ASL BAT; accertava il diritto della dott.ssa T.M. al pagamento della somma di € 21.887,40, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento danno; condannava la Regione Puglia, la Gestione Liquidatoria della ex USL BA/5, la ASL BA e il patronato INCA, in solido tra loro, al pagamento di dette somme in favore della ricorrente; condannava la dott.ssa T.M. a rifondere alla ASL BAT le spese di lite, liquidate in complessivi €3.897,50, oltre accessori di legge; condannava inoltre la Regione Puglia, la Gestione Liquidatoria della ex USL BA/5, la ASL BA e il patronato INCA, in solido, a rifondere, in favore della ricorrente, le spese di lite, liquidate in €12.472,00 per onorari, €1.822,88 per diritti ed € 267,15 per esborsi, oltre accessori di legge;
- avverso la suddetta sentenza, la Gestione Liquidatoria ex USL BA/5 e la ASL BA proponevano unico appello, insistendo sull'ingiustizia della stessa in relazione all'addebito di responsabilità rivolto all'Azienda sul presupposto dell'inadempimento dell'obbligazione assunta a titolo di gestione affari e comunque contestando il *quantum* dell'avversa pretesa; con separato atto, proponeva appello anche il patronato INCA, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e contestando sia la propria responsabilità sia il *quantum* della richiesta risarcitoria;
- con sentenza n. 1975/2020, pubblicata il 24.10.2020, la Corte d'Appello di Bari così provvedeva: dichiarava la contumacia della Regione Puglia e della ASL BAT; rigettava entrambi gli appelli; condannava, in via solidale, la ASL BA e la Gestione Liquidatoria della ex USL BA/5 nonché il patronato INCA a pagare in favore della dott.ssa T.M. le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in €7.938,00, oltre accessori di legge;
- la sentenza della Corte d'Appello conferma quella del Tribunale, per le medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e per la stessa questione di diritto, cosicché la proposizione del ricorso per cassazione risulta improponibile ai sensi dell'art. 348 bis, commi 4 e 5, cpc.

CONSIDERATO CHE

- la sentenza di primo grado è stata interamente eseguita dalla Regione Puglia, anche per le spese legali;
- in esecuzione della sentenza, la Gestione Liquidatoria della ex USL BA/5 e la ASL BA devono provvedere al pagamento delle spese legali, ciascuna per la propria quota di competenza, pari al

50% di quanto liquidato dalla Corte d'Appello di Bari, mentre il patronato INCA dovrà eseguire il titolo per il restante 50%; pertanto, le spese legali a carico della ASL BA sono pari al 25% (1/2 del 50% di competenza della ASL BA e della Gestione Liquidatoria ex USL BA/5) del totale dovuto;

- con pec del 25.11.2020, acquisita al prot. az. n. 168464/2020 del 26.11.2020, l'avv. Emilio Iurillo chiedeva il pagamento delle somme dovute, avvertendo l'inizio dell'esecuzione forzata; al fine del pagamento, trasmetteva il codice IBAN del c/c postale intestato alla dott.ssa T.M. e, con pec del 04.12.2020, acquisita al prot. az. n. 175661/2020 del 10.12.2020, inviava la fattura proforma emessa in favore della ricorrente, relativa alle spese legali riconosciute dalla Corte d'Appello di Bari, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. n. 96/2003 e ss.mm.ii..

Tanto premesso, al fine di evitare aggravii per spese di esecuzione, appare necessario procedere alla liquidazione, in favore della dott.ssa T.M., delle spese legali riconosciute dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 1975/2020, come di seguito specificato:

- competenze professionali (25% di €7.938,00)	€1.984,50
- rimborso forfettario al 15%	€ 297,68
- totale imponibile	€2.282,18
- cap al 4%	€ 91,29
- totale parziale	€2.373,47
- iva al 22%	€ 522,16
- totale lordo	€2.895,63

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di prendere atto della sentenza n. 1975/2020 della Corte d'Appello di Bari e, per l'effetto:
- di liquidare e conseguentemente pagare, in favore della dott.ssa T.M., la complessiva somma di € 2.895,63, a titolo di spese legali riconosciute dalla Corte d'Appello di Bari, per la quota di competenza della ASL BA;
- di disporre che il suddetto pagamento avvenga mediante accredito sul c/c bancario intestato alla dott.ssa T.M., le cui coordinate erano comunicate dall'avv. Emilio Iurillo con pec 25.11.2020, acquisita al prot. az. n. 168468/2020 del 26.11.2020, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 96/2003 e ss.mm.ii.;
- di disporre che la spesa complessiva, pari ad €2.895,63, riveniente dal presente provvedimento, venga imputata al conto az. n. 757.100.00350 "Oneri da cause civili ed oneri processuali" dell'esercizio finanziario dell'anno corrente;
- di trasmettere il presente provvedimento alla dott.ssa T.M., per tramite dell'avv. Emilio Iurillo, al suo indirizzo di posta elettronica certificata, a cura della Struttura Burocratico Legale dell'Azienda;
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla SBL copia del mandato di pagamento esitato, in esecuzione della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della Struttura Burocratico Legale.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
75710000350 - Oneri da cause civili ed oneri processuali	2020	2.895,63

- CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **15/12/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto